



Scuola Secondaria Statale di I grado Gen. E. Baldassarre



Comunicazione n.223

Trani, (fa fede la data del protocollo)

Alle famiglie delle alunne e degli alunni

Al personale scolastico

Al sito *web*

Oggetto: **ritorniamo in sicurezza. Prime note operative per la ripresa delle attività didattiche.**

Come ampiamente preannunciato dagli organi di stampa, è apparso in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Legge n.1 del 7 gennaio 2022, recante le “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.

I dati epidemiologici, preoccupanti e prevedibili allo stesso tempo, trovano conferma nell'esperienza della maggior parte dei membri della nostra comunità scolastica: in moltissime famiglie si sono verificati casi di positività al COVID-19, facendoci, ancora una volta, ripiombare in quella zona scura di preoccupazione che credevamo di aver superato. Purtroppo, c'eravamo sbagliati.

Dobbiamo mantenere alto il livello di guardia e di attenzione, non dimenticare i comportamenti corretti e auspicare che ognuno di noi si impegni per sé, per i propri cari, per i propri amici e compagni di scuola, ma anche per chi non conosce, per chi è lontano, facendo crescere anche il livello di responsabilità di tutti e di ognuno. Più di quanto abbiamo già fatto, più di quanto stiamo facendo.

Cercherò, per quanto possibile, di riassumere le disposizioni emanate dal Governo e i comportamenti che ne conseguiranno, da parte di chi, a diverso titolo, fa parte della nostra Comunità. Rendere disponibili tutte le informazioni significa combinare le disposizioni indicate in atti differenti ed emanati in tempi diversi. Ritengo doveroso cercare di essere, per quanto possibile, esaustivo. Questo può andare a discapito della “brevità”: di questo mi scuso anticipatamente. In fondo alla comunicazione, ad ogni buon conto, troverete uno schema riassuntivo e un glossario essenziale.

Nella presente nota, quindi, troverete le indicazioni per:

- **Un caso di positività**
- **Due casi di positività**
- **Tre, o più, casi di positività**
- **Indicazioni per la Didattica Digitale Integrata**
- **Allegati:**
 - *Schema riassuntivo*
 - *Glossario*

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado, le disposizioni del Decreto Legge n.1/2022 prevedono differenti misure in ordine al numero di casi di positività riscontrati nella medesima classe.

UN CASO DI POSITIVITÀ

Per le alunne e gli alunni frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica:
 - **IN PRESENZA**
 - **obbligo** di indossare **mascherine** (dispositivi di protezione delle vie respiratorie) di tipo **FFP2** per almeno 10 giorni;
- misura sanitaria:
 - **autosorveglianza**

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'autosorveglianza.

DUE CASI DI POSITIVITÀ

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale.

Per le alunne e gli alunni che

- **non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario,**
- **abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da più di centoventi giorni,**
- **siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo,**

si prevede:

- attività didattica:
 - **È SOSPESA L'ATTIVITÀ IN PRESENZA**, si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **dieci giorni**;
- misura sanitaria:
 - **quarantena** della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per le alunne e gli alunni che

- **abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni,**
- **o, in alternativa, siano guariti da meno di centoventi giorni,**
- **abbiano ricevuto la dose di richiamo,**

si prevede:

- attività didattica:
 - **IN PRESENZA**
 - **obbligo** di indossare **mascherine** (dispositivi di protezione delle vie respiratorie) di tipo **FFP2** per almeno 10 giorni;
- misura sanitaria:
 - **autosorveglianza**

L'art. 4 del Decreto Legge prevede che i requisiti per poter frequentare in presenza, in regime di autosorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, quindi, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Sentito il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (DPO), si dispone che la scuola non tratterà alcun documento sullo stato vaccinale degli alunni. I genitori dovranno dimostrare, attraverso idonea documentazione,

esclusivamente al Dirigente Scolastico, quanto previsto dalla normativa. Il Dirigente Scolastico si limiterà, quindi, a prendere atto e verbalizzare quanto dimostrato, al fine di consentire all'alunna o all'alunno la frequenza in presenza.

Per il **personale (della scuola ed esterno con *green pass* rafforzato)** che ha svolto **attività in presenza** nella classe dei casi positivi **per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti** l'insorgenza del primo caso:

o **Soggetti asintomatici** che:

- abbiano ricevuto la dose *booster*, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena. È **obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2** per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di autosorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

TRE, O PIÙ, CASI DI POSITIVITÀ

In presenza di **almeno tre casi di positività nella classe**, per le alunne e gli alunni frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica:
 - **È SOSPESA L'ATTIVITÀ IN PRESENZA**, si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **dieci giorni**;

La misura sanitaria è differenziata:

- Alunne o alunni
 - **non vaccinati** o
 - che **non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** o
 - che **abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**,
 - **QUARANTENA** di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- Alunne o alunni
 - che **abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni**, e che **abbiano tuttora in corso di validità il *green pass***, se asintomatici:
 - **QUARANTENA** di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- Alunne o alunni **asintomatici** che:
 - **abbiano ricevuto la dose *booster***, oppure
 - **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti**, oppure
 - **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti**,

non si applica la quarantena (la classe resta in Didattica a Distanza). È **obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2** per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di autosorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Per il **personale (della scuola ed esterno con green pass rafforzato)** che ha svolto **attività in presenza** nella classe dei caso positivo **per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti** l'insorgenza del primo caso:

- **Soggetti asintomatici** che:
 - abbiano ricevuto la dose *booster*, oppure
 - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
 - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena. È **obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2** per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di autosorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Appare chiaro, quindi, che non è la famiglia a chiedere la **Didattica Digitale Integrata**, o la Didattica a Distanza, ma è **il Dirigente Scolastico a disporla**, automaticamente, in base a quanto si sta verificando in ciascuna classe in merito alla diffusione del contagio.

Ritengo sia importante chiarire che la normativa, a mio avviso, utilizzi impropriamente le terminologie, non definendo esaustivamente ciò che si intenda per "Didattica Digitale Integrata" (DDI), soprattutto laddove la si differenzia dalla cosiddetta "Didattica a Distanza" (la DAD che credevamo ormai superata).

Ad avviso di chi scrive, il legislatore allude a quella che, nei documenti ministeriali, viene illustrata come "Didattica Digitale Integrata Sincrona", di tipo "misto": una parte di alunni a scuola, un'altra a casa, il docente fa lezione ad entrambi i gruppi contemporaneamente. Questa tipologia di DDI, sino a questo momento, non era prevista per le scuole del primo ciclo. Il Piano Scolastico per la DDI, recentemente rivisto dal Collegio dei Docenti, prevede, infatti, il ricorso alla "Didattica Digitale Integrata Asincrona" per le alunne e gli alunni positivi o in quarantena.

Con queste premesse, invece, il legislatore rimanda alle scuole, nella loro autonomia, ogni decisione in merito alla tipologia di DDI da attuare, senza considerare almeno altri tre punti essenziali per un'efficace attuazione del servizio scolastico nel rispetto della normativa vigente:

- anche il personale scolastico può contagiarsi (a scuola come altrove);
- alunni e personale scolastico potrebbero "finire in quarantena" per contatti avvenuti in contesti differenti da quello scolastico, risultando impossibilitati, quindi, a recarsi a scuola;
- la possibile indisponibilità di mascherine FFP2.


Per quest'ultimo punto ci siamo attivati, anche grazie alla sollecita disponibilità di una nostra mamma, e dovremmo rapidamente essere in grado di intervenire in caso di necessità.

In una fase di contenimento di un contagio in costante ascesa, quindi, è necessario cercare di venire incontro a tutte le esigenze rappresentate all'interno della nostra comunità scolastica e di considerare ogni problematica conosciuta: una successiva, e immediata, nota comunicherà le disposizioni in merito alla DDI, all'organizzazione delle attività scolastiche e alla quarantena in assenza di mascherine FFP2, in attesa che, in modalità straordinaria ed urgente, gli organi collegiali della nostra scuola si pronuncino in merito.


Invito, infine, tutte le famiglie a comunicare prontamente, attraverso i canali abituali (telefono e email) eventuali situazioni di cui la scuola è importante venga a conoscenza.

Vi ringrazio, ancora una volta, per la vostra pazienza e per la collaborazione che tutti stiamo dimostrando.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Marco GALIANO
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)



SCHEMA RIASSUNTIVO



*per “vaccinati” si intende quanto indicato precedentemente alla voce “due casi positivi”, pag.2

**per “non vaccinati” si intende quanto indicato precedentemente alla voce “due casi positivi”, pag.2

GLOSSARIO

È importante, infine, definire il significato di alcuni termini entrati a far parte del nostro vocabolario “emergenziale” e che sono di fondamentale importanza per salvaguardare il principio della “scuola in presenza” e il rispetto delle regole.

Autosorveglianza

- È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso;
- Il periodo di autosorveglianza termina al giorno 5 (dall'ultima esposizione al caso);
- È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19;
- Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Quarantena

- La quarantena si attua ad **una persona sana (contatto stretto)** che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi;
- L'applicazione del provvedimento di quarantena si applica, o meno, in maniera differenziata in base a determinati criteri: non vaccinati, vaccinati (ciclo primario da meno di 120 giorni; eventuale terza dose di richiamo c.d. *booster*), distanza temporale dall'ultima dose di vaccino (più o meno di 120 giorni), guariti da Covid-19 (più o meno di 120 giorni);
- Il provvedimento di quarantena viene disposto dal Dipartimento di Prevenzione della ASL. Il provvedimento indica tutte le misure di profilassi e i comportamenti cui attenersi per tutto il periodo indicato. **Il Dirigente Scolastico interviene in maniera tempestiva e temporanea esclusivamente nella gestione dell'emergenza;**
- Al termine del periodo di quarantena è previsto un test molecolare o antigenico. Solitamente, ma **non è previsto dalla normativa e appartiene alle corrette modalità relazionali tra differenti istituzioni**, il Dirigente Scolastico comunica, per conto della ASL BAT, tempistiche e modalità di somministrazione del test.
- Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

Isolamento

- L'isolamento si attua a **soggetti contagiati**;
- Il provvedimento di isolamento viene disposto dal Dipartimento di Prevenzione della ASL, indica tutte le misure di profilassi e i comportamenti cui attenersi per tutto il periodo indicato;
- Al termine del periodo di isolamento è obbligatorio un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- I soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose *booster* o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Contatto Stretto

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal *setting* in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

L'eventuale provvedimento di quarantena, contenente tutte le misure di profilassi e i comportamenti cui attenersi per tutto il periodo indicato, viene, o meno, disposto dalla ASL, sulla base delle considerazioni legate alle caratteristiche di ciascun soggetto "a rischio" (ciclo vaccinale, guarigione, tempistiche ecc.).